

SETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. N. 15408 del 12 NOV 2024

A tutto il personale ARSAC
Loro sedi

CIRCOLARE N. 19/2024

OGGETTO: Pubblicazione on-line dei documenti amministrativi per obblighi di trasparenza e pubblicità.

Nel rispetto del Regolamento sulla gestione protezione dei dati Personali, adottato da questo Ente con Deliberazione n.123/CS del 7 ottobre 2024, e in particolare di quanto ivi previsto nell'art. 11 "Pubblicazione online dei documenti amministrativi per obblighi di trasparenza e pubblicità", nelle more dell'espletamento di sessioni di formazione specifica, si rammenta quanto segue.

Poiché documenti e informazioni in pubblicazione sull'Albo pretorio online e nella Sezione "Amministrazione trasparente" possono contenere dati personali - nel qual caso si concretizza un'operazione di "diffusione" dei dati personali («dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione») - ARSAC, nell'espletare i propri obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa vigente, e nel rispetto delle Linee guida del Garante privacy del 2014¹, cui si rinvia, è tenuta ad assicurare il rispetto dei principi di sicurezza, esattezza e completezza, accessibilità, limitazione delle finalità perseguite con la pubblicazione e, in particolare, il rispetto dell'art. 5 par. 1, lettera c), GDPR, secondo cui, i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati (minimizzazione dei dati). Nel caso specifico, la finalità è di trasparenza o di pubblicità.

Il principio-guida nel nostro ordinamento stabilisce che i soggetti pubblici possono diffondere dati personali soltanto se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali².

¹ *Autorità Garante per la protezione dei dati personali*, Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436.

² Art. 2-ter, Codice Privacy; Art. 26, comma 4, D.lgs. 33/2013, "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati".



Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell'Agricoltura Calabrese

La Corte di Cassazione ha affermato che la tutela del dato sensibile prevale rispetto alla generica esigenza di trasparenza amministrativa³.

Inoltre, «nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»⁴.

In ogni caso, l'Ufficio preposto alla pubblicazione degli atti, prima di procedere alla pubblicazione, è tenuto a verificare l'esistenza di un atto amministrativo generale o di una norma di legge o di regolamento che preveda la pubblicazione del documento.

Qualora la verifica dia esito negativo, il documento può essere pubblicato soltanto previa anonimizzazione dei dati personali ivi contenuti (oscuramento dati, apposizione di "Omissis", ecc.), mentre se esiste una norma che preveda la pubblicazione, è necessario procedere a un passaggio successivo, e cioè indagare la natura dei dati personali contenuti nel documento.

- Dati genetici, biometrici e relativi alla salute non possono essere mai pubblicati⁵, così come è per i dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale⁶.
- È altresì vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie, compresi riferimenti alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici⁷.
- Se il documento riporta dati che rivelino origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, la pubblicazione è possibile soltanto previo oscuramento dei dati non indispensabili rispetto alla finalità perseguita (trasparenza o pubblicità).
- La pubblicazione online delle graduatorie di selezione del personale o relative alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni al personale, dovrebbe avvenire mediante token, diciture generiche o codici numerici, salvo pubblicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.
- Non possono essere pubblicate notizie su vicende connesse al rapporto di lavoro e alla vita privata dei dipendenti.
- Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 20 del D.Lgs. 33/2013, «pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale», bisogna evitare di inserire, nel documento in pubblicazione, un grado di dettaglio dal

³ Cassazione, sez. II civ., 4 aprile 2019, n. 9382.

⁴ Art. 7-bis, comma 4, D.Lgs. 33/2013.

⁵ Art. 2-septies, comma 8, Codice Privacy.

⁶ *Autorità Garante per la protezione dei dati personali*, Provv. 5 giugno 2019 n. 146, prescrizioni relative al trattamento di dati particolari.

⁷ *Autorità Garante per la protezione dei dati personali*, Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436.



Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell'Agricoltura Calabrese

- quale sia possibile evincere il dipendente cui è stato (o meno) assegnato un determinato premio.
- Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 31 del D.Lgs. 33/2013, «pubblicazione degli atti degli OIV o nuclei di valutazione», bisogna pubblicare un patrimonio informativo aggregato e privo di dati personali.
- Con riferimento ad altri obblighi relativi alla sezione "Amministrazione Trasparente", si rinvia, per quanto applicabile, al Parere del Garante privacy sugli schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC⁸.
- Gli atti amministrativi conseguenti a provvedimenti giudiziari possono essere pubblicati avendo cura di oscurare i dati personali.
- Grande attenzione deve essere altresì riservata alla pubblicazione dei curricula. Questi ultimi non devono mai riportare numero di telefono e indirizzo e-mail personali, luogo e data di nascita, luogo di residenza, eventuali informazioni da cui è possibile desumere l'appartenenza sindacale o dati relativi alla salute.
- Infine, si ribadisce che non possono essere pubblicati dati personali quali il numero di matricola, il codice fiscale, la firma autografa, l'IBAN, la targa automobilistica.

Si ricorda che la pubblicazione delle sole iniziali del nome e del cognome non è un'operazione di anonimizzazione valida a garantire l'anonimato dell'interessato, come evidenziato più volte dal Garante privacy.

Con riferimento alla durata della pubblicazione *on-line*, si rinvia alla normativa di settore di volta in volta emergente, ricordando che la pubblicazione oltre i termini previsti dalla legge costituisce un illecito trattamento di dati personali.

Resta inteso che, in caso di ulteriori dubbi su casi specifici e/o particolarmente complessi, il dipendente, prima di pubblicare, potrà chiedere supporto al Referente privacy di ARSAC, il quale potrà a sua volta richiedere formale parere al DPO.

Il Titolare i.E.Q.
Adempimenti Amministrativi della Direzione
F.to Avv. Assunta Barbara Filice

Il Titolare i.E.Q.
Gestione e Disciplina del Personale
F.to Dott.ssa Anna Garramone

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Leuzzi

⁸ *Autorità Garante per la protezione dei dati personali*, Parere su quattordici schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC – riguardanti gli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d. lgs. n. 33/2013 – ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 33/2013 - 22 febbraio 2024 [9996090], in <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9996090>